



COMUNE DI FIGINO SERENZA
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

Entrato in vigore il 01/06/2004

I N D I C E

PARTE PRIMA ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio
- Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 - Requisiti
- Art. 5 - Commissione consultiva comunale
- Art. 6 - Compiti della commissione consultiva comunale
- Art. 7 - Funzionamento della commissione consultiva comunale
- Art. 8 - Ricorsi

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- Art. 9 - Domanda di autorizzazione
- Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 - Inizio attività
- Art. 12 - Cessazione dell'attività
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Distanze tra gli esercizi
- Art. 15 - Trasferimento di sede

CAPO III - NORME IGIENICO - SANITARIE E DI SICUREZZA

- Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza
- Art. 17 - Requisiti dei locali
- Art. 18 - Ubicazione degli esercizi
- Art. 19 - Arredamento - Attrezzature e dotazione degli esercizi
- Art. 20 - Conduzione igienica delle attività
- Art. 21 - Definizione

PARTE SECONDA ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

- Art. 22 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 23 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 24 - Domanda di autorizzazione
- Art. 25 - Subingresso
- Art. 26 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature
- Art. 27 - Precauzioni universali
- Art. 28 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Art. 29 - Obbligo di esporre l'autorizzazione
- Art. 30 - Altri obblighi
- Art. 31 - Informazione e pubblicizzazione

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

- Art. 32 - Orari
- Art. 33 – Tariffe
- Art. 34 – Controlli
- Art. 35 – Abusivismo
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 38 – Norme abrogate
- Art. 39 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 40 - Entrata in vigore

Allegato A: Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)

Allegato B: Fac-simile autorizzazione per minori

Allegato C: Fac-simile per consenso informato

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

La presente prima parte del regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di PARRUCCHIERE e di ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984 n. 735 nonché dalla legge 4.1.1990 n.1, dalla legge regionale n.48 del 15/09/1989 e D.d.g.13/03/2003 n.4259.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:

a) **PARRUCCHIERE**, l'attività esercitata indifferentemente su uomo e/o donna, relativa al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, a manicure e pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "pettinatrice" e dizioni similari.

I parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'articolo 9 - 2° comma - della legge 4.1.1990 n. 1;

b) **ESTETISTA**, l'attività comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgono aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose e cartilagini, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713 e successivo decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2003 in attuazione della direttiva Commissione delle Comunità europee 2003/1/CE.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Le suddette attività devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

È fatto divieto di esercitare le attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente, previo parere della commissione comunale prevista dal successivo articolo 5.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese comunque autorizzate ad operare in sede fissa.

ART. 3 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è permanente ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista può essere concessa anche per l'esercizio congiunto con l'attività di barbiere e/o parrucchiere in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere distinti da quelli destinati all'attività di barbiere e/o parrucchiere è ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

ART. 4 REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso in capo all'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1 e della legge regionale in materia;
- nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società.
- il possesso, in capo alla ditta artigiana di barbiere e/o parrucchiere e estetista richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

ART. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della legge 14.2.1963 n.161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, è nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle norme statutarie. Essa dura in carica 5 anni ed è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato quale presidente;
- da 3 rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
- da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- dal Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

In caso di mancata designazione da parte degli enti ed associazioni interessate, da effettuarsi entro 30 gg. dalla richiesta del comune, con lettera raccomandata, la designazione sarà effettuata dal Sindaco, autonomamente.

ART. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, nei seguenti casi, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti:

- a) domande di nuove autorizzazioni;

- b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
- e) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- d) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
- e) determinazione degli orari e delle giornate di chiusura annuale;
- f) domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all' art.1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo. Nel caso in cui la domanda sia presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 3 componenti.

L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della commissione almeno 5 gg. prima della riunione.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente articolo 5, si dovrà provvedere alla sostituzione. La designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8

RICORSI

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti di diniego e/o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla loro notificazione.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetista, in regola con la disciplina sul bollo, va presentata all'ufficio competente e deve contenere:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- e) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta;
- f) data in cui si presume di iniziare l'attività.
- g) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;

h) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) pianta planimetrica in scala 1.50 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, o i dati relativi alla richiesta di condono edilizio, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- 2) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 3) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443 (per barbieri, parrucchieri, estetisti), rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 4) copia autentica dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

Per le domande di trasferimento, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale

Le istanze devono, essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo.

L'esame delle domande avviene in base all'ordine di arrivo delle stesse determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.

ART. 10 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente, sentita la commissione di cui al precedente art.6, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate le eventuali variazioni, tenuto dall'ufficio competente.

Prima del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di estetista, deve essere presentato un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 4.1.1990 n. 1.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo ben visibile nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o da agenti della forza pubblica, della Polizia locale o del personale preposto al controllo sanitario. Coloro che esercitano l'attività ai sensi del precedente art. 2, comma 2, presso enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il dirigente provvede ad informare i seguenti enti o uffici:

- la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- la sede provinciale dell' I. N. A.I.L.;
- l'ufficio tributi del comune;
- il servizio igiene pubblica della A.S.L. della provincia di Como;
- l'ufficio edilizia privata del comune;
- la Polizia Locale.

ART. 11 INIZIO ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività può iniziare soltanto dopo avere ottenuto l'autorizzazione amministrativa e il nulla osta igienico sanitario.

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro Ditte per le imprese non artigiane. La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 12
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

ART. 13
SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e venga acquisito il parere favorevole del competente servizio della A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico - sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato di qualificazione professionale e abbia inoltrato domanda di subentro.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per sei mesi l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta all'ufficio comunale competente. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, richiedere il certificato di qualificazione professionale e il rilascio di una nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro 2 anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a cinque anni, qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore e l'autorizzazione sarà revocata.

Le domande di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 9, sono inoltrate all'ufficio competente e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 9, nonché di quelli sotto indicati:

- subingresso per atto tra vivi: contratto registrato di cessione d'azienda.
- subingresso per causa di morte:
 - a) atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
 - b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 14
DISTANZE TRA GLI ESERCIZI

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato, ferme restando le altre norme del presente regolamento, alla verifica della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità popolazione residente e fluttuante e al numero degli addetti in esercizio nelle imprese.

Parrucchieri:

distanza richiesta mt: 150

Estetisti

distanza richiesta mt: 200

Nell'osservanza delle predette distanze è consentita una tolleranza massima del 10%.

I parametri di cui sopra potranno essere oggetto di revisione annuale in relazione ai mutamenti che interverranno nel rapporto tra gli addetti in esercizio nel settore e la popolazione residente e fluttuante con deliberazione di Giunta Comunale.

Il numero degli addetti sarà calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. A tal fine l'ufficio commercio predisporrà annualmente una statistica riportante il numero degli addetti all'attività di parrucchiere e di estetiste, sulla base di un prospetto inviato agli operatori entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il richiedente la nuova autorizzazione dovrà specificare al fine del calcolo del parametro di cui sopra, il numero degli addetti, che intende impiegare, compreso il titolare.

La densità di popolazione residente verrà accertata dall'ufficio Anagrafe del Comune con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. La popolazione fluttuante sarà calcolata sulla base del dato della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda aumentato del 5 % .

La misurazione delle distanze fra gli esercizi a cura della Polizia Locale dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. Viene comunque salvaguardata la distanza, anche inferiore per le attività preesistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di esercizi che non abbiano ingressi principali o secondari sulla pubblica via, la misurazione dovrà effettuarsi dalla mezzeria del portone di accesso dello stabile.

Il rispetto delle distanze di cui al presente articolo non è richiesto qualora le attività si inseriscano nell'ambito di centri commerciali, di ipermercati, di centri integrati di servizio, come tali individuabili nei competenti strumenti comunali di sviluppo e pianificazione.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

ART. 15 TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare domanda all'ufficio competente osservando le norme del presente regolamento e dovranno ubicarsi alla distanza minima prevista dal 1° comma del precedente articolo.

In caso di forza maggiore (sfratto per motivi non imputabili al conduttore, provato da sentenza passata in giudicato oppure inagibilità dei locali dichiarata dalle autorità pubbliche), sentita la competente commissione comunale, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali derogando alle norme sulle distanze tra esercizi, nella misura del 50%.

Nel caso di trasferimento di un esercizio esistente da almeno sei anni, la distanza può essere ridotta con una ulteriore tolleranza del 10%, qualora il trasferimento sia richiesto per documentata grave necessità.

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 16 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

I requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dall'ufficio competente, su proposta della A.S.L., tenuto conto che le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

I requisiti sono definiti negli appositi regolamenti comunali, purché non siano inferiori a quanto previsto nei successivi articoli 17,18,19,20.

ART. 17 REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di cui al precedente Capo II debbono avere i seguenti requisiti:

1. aereoilluminati in maniera adeguata ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 mt.
2. pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
3. il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo alla attività in presenza di almeno cinque posti lavoro o tre addetti, o, comunque direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

ART. 18 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

Le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 19 ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

1. le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato.
2. per l'esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della legge regionale 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.
3. tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
4. le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
5. i cicli di somministrazione di raggi UVA i tatuaggi i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alla tutela di cui al D.lgs.196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
6. gli esercizi relativi alle attività previste dal precedente Capo II devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.
7. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione, nonché avere in dotazione una cassetta di "pronto soccorso".

ART. 20
CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITÀ

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio della A.S.L.;
- b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile.
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività' devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- g) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- h) segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati;
- i) i prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia. Gli stessi devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali;
- j) Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; quelli destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 21

DEFINIZIONI

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS.VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di *“tatuatore”* si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di *“applicatore di piercing”* si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

È necessario il possesso dell'autorizzazione comunale per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

ART. 22

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'esercizio delle stesse può iniziare soltanto dopo avere ottenuto l'autorizzazione amministrativa e il nulla osta igienico sanitario.

Le dette attività non possono essere svolte in forma ambulante.

ART. 23

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, è rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso della specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione alle condizioni di cui al precedente art. 22, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa relativamente all'attività interessata.

ART. 24

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere indirizzate all'ufficio competente ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;
- d) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- e) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile;

All'istanza devono essere allegare:

- a) documento attestante la frequenza di un corso di abilitazione;
- b) pianta planimetrica in scala 1.50 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;
- d) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati.

Per le domande di trasferimento, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale

L'apertura ed il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del rilascio della relativa autorizzazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.

Le istanze devono, essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo.

L'esame delle domande avviene in base all'ordine di arrivo delle stesse determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.

ART. 25 SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti che incidano sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una comunicazione all'ufficio competente nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 24, comma 1. La presentazione della comunicazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione di inizio attività entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di acquisto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 26 IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici come previsto dal regolamento locale di igiene e dal D.d.G. 13/03/2003 n.4259.

In caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente servizio dell'A.S.L..

Inoltre:

gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue

fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- e) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spargimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto;
- f) i prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

ART. 27

PRECAUZIONI UNIVERSALI

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati.

Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 28

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 29
OBBLIGO DI ESPORRE L'AUTORIZZAZIONE

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 30
ALTRI OBBLIGHI

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato A del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 31
INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Ogni esercizio potrà dotarsi di una carta dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza all'ASL.

Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso all'ASL il materiale divulgativo.

Inoltre, prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi e i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento.

In caso di minori è necessario acquisire il consenso di chi ne ha la potestà.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

ART. 32 **ORARI**

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentita la commissione comunale, su proposta delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 33 **TARIFFE**

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in modo ben visibile , in prossimità della cassa.

ART. 34 **CONTROLLI**

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali.

ART. 35 **ABUSIVISMO**

Il responsabile dell'ufficio competente ordina in via immediata la cessazione delle attività oggetto del presente regolamento quando queste siano esercitate senza la specifica autorizzazione. Decorso 10 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e contestuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 36 **SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa.

1. Ai sensi della legge 4/01/1990 n.1, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 è inflitta la sanzione amministrativa da €.516,00 a €.2582,00 con le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n.689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la prescritta autorizzazione, è inflitta la sanzione amministrativa da €.516,00 a €.1033,00 con le stesse procedure di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 37
REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6 - lettera c, l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale.

La sospensione dell'attività per documentati gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 38
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 39
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) Le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
- b) Lo Statuto Comunale;
- c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) Gli usi e consuetudini locali.

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 dell' art. 15 del vigente Statuto Comunale.

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

FAC - SIMILE AUTORIZZAZIONE PER MINORI

Il sottoscritto/a _____

Documento di identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ in _____ data _____

Residente a _____ via _____ tel. _____

DICHIARA

Di essere genitore di _____

Di avere la patria potestà di _____

- di essere stato informato delle modalità del trattamento richiesto (1);
- di essere stato informato dei rischi connessi all'esecuzione di detto trattamento e dei possibili effetti indesiderati;
- di essere stato informato delle misure da porre in atto in caso di insorgenza di detti effetti.

Firma

Data _____

(1) specificare: piercing, tatuaggio, lampada raggi UVA, ecc..

FAC - SIMILE PER CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto/a _____

Documento di identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ in _____ data _____

Residente a _____ via _____ tel. _____

D I C H I A R A

- di essere stato informato delle modalità del trattamento richiesto (1);
- di essere stato informato dei rischi connessi all'esecuzione di detto trattamento e dei possibili effetti indesiderati;
- di essere stato informato delle misure da porre in atto in caso di insorgenza di detti effetti.

Firma

Data _____

(1) specificare: piercing, tatuaggio, lampada raggi UVA, ecc..

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23/04/2004

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2004 al 30/05/2004

Entrato in vigore il 01/06/2004